

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CDN (2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Franco Matera, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, rappresentante A.I.A., dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 14 ottobre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MASCIA (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. Sassari Torres 1903 Srl) E DELLA SOCIETA' SASSARI TORRES 1903 Srl (nota n. 528/1509pf07-08/SP/blp del 29.7.2008).**

### **Il deferimento**

Con atto del 29 luglio 2008, la Procura Federale deferiva a questa Commissione, su segnalazione della COVISOC:

- il Sig. Mascia Antonio, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Sassari Torres Srl, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), par. IV, NOIF, per il mancato pagamento e, dunque, per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2007 nei termini stabiliti, sanzionata ai sensi dell'art. 90, co. 2, NOIF;
- la Sassari Torres 1903 Srl, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

I deferiti, assenti, hanno omesso di far pervenire scritti difensivi, così rinunciando a difendersi.

A tal riguardo si osserva, però, che la non corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del Signor Mascia Antonio e della Sassari Torres 1903 Srl, ai quali non risultano essere stati notificati gli atti, impedisce il corretto incardinarsi del procedimento ed impone la rimessione degli atti alla Procura Federale, per l'individuazione dei recapiti dei deferiti ai fini dell'efficace effettuazione delle notifiche di rito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale rimette gli atti alla Procura Federale per gli incumbenti succitati.

**(355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO CARA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007 ASD) E DELLA SOCIETA' CALCIO A 5 2007 ASD (nota n. 8491/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009).**

**(356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO LAMANNA (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Polignano Calcio a 5) E**

DELLA SOCIETA' US POLIGNANO CALCIO A 5 (nota n. 8490/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009).

(357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Acqua e Sapone Marina CSA) E DELLA SOCIETA' ASD ACQUA E SAPONE MARINA CSA (nota n. 8482/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(358) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EDOARDO CARDILLO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Napoli Vesevo) E DELLA SOCIETA' ASD NAPOLI VESEVO (nota n. 8483/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(359) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO SPARACO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Marcianise Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD MARCIANISE CALCIO A 5 (nota n. 8484/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(360) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTA STACCHI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA' AS ROMA FUTSAL (nota n. 8485/1303pf08-09/AM/ma del 22.6.2009).

(361) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO TRASATTI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD San Giorgio C/5) E DELLA SOCIETA' ASD SAN GIORGIO C/5 (nota n. 8489/1303pf08-09/AM/ma del 23.6.2009).

(362) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO TONON (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 8524/1303pf08-09/AM/ma del 24.6.2009).

(370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SANDRO MION (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Venezia a 5) E DELLA SOCIETA' ASD VENEZIA A 5 (nota n. 8522/1303pf08-09/AM/ma del 24.6.2009).

(373) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO BALSÌ (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ACDS San Lorenzo DC Sanvi Genova) E DELLA SOCIETA' ACDS SAN LORENZO DC SANVI GENOVA (nota n. 8697/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).

(374) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO TARATUFOLO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Real Matera) E DELLA SOCIETA' ASD REAL MATERA (nota n. 8682/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).

(375) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Petrarca Padova Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 (nota n. 8685/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).

(376) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO SEMBENOTTI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. SSD Green Tower Trento) E

**DELLA SOCIETA' SSD GREEN TOWER TRENTO (nota n. 8687/1302pf08-09/AM/ma del 30.6.2009).**

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Nazionale, su parere concorde delle parti presenti, dispone la riunione dei procedimenti in quanto oggettivamente connessi.

Con atti del 22 – 23 – 24 e 30 giugno 2009, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere i Presidenti della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto disposto dal C.U. N°. 1 della LND del 1 luglio 2008 e dal C.U. della Divisione Calcio a 5, N°. 1 del 4 luglio 2008, per aver contravvenuto di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a 5 del Settore per l'Attività Giovanile Scolastica nella stagione sportiva 2008/2009, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.

I deferimenti traggono origine dalla denuncia, effettuata dalla FIGC - LND Divisione Calcio a 5 in data 30 aprile 2009, della violazione dell'obbligo sugli stessi gravante, in forza del CU N°. 1 del 1 luglio 2008 della LND, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lettera C, delle NOIF, e dell'art. 23 del Regolamento LND.

Le Società deferite, all'infuori dell'ASD Venezia Calcio a 5, dell'ACD San Lorenzo D.C. Sanvi Genova, della SSD Green Tower Trento e della ASD Petrarca Padova, con i loro legali rappresentanti, hanno omesso di far pervenire memorie difensive.

Alla riunione del 14 ottobre 2009, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità di tutti i soggetti deferiti, chiedendo la condanna dell'inibizione per mesi 1 (uno) per i Presidenti e l'ammenda di Euro 8.000,00 (ottomila/00) per le Società all'epoca dei fatti appartenenti al campionato di serie B, e l'ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) per le Società all'epoca dei fatti partecipanti al campionato di serie A.

Dei deferiti sono comparsi l'ASD Petrarca Padova, a mezzo del proprio difensore ed i rappresentanti della ACD San Lorenzo D.C. Sanvi Genova e della ASD Team Apulia C5 (già ASD Real Matera), i quali hanno ammesso l'addebito chiedendo l'irrogazione di una sanzione nel minimo consentito.

Le tesi difensive sostenute dalla Venezia Calcio a 5, dall'ACD San Lorenzo D.C. Sanvi Genova, dalla Green Tower Trento, dalla Petrarca Padova e dalla Real Matera, non possono trovare accoglimento da parte di questa Commissione, in quanto proprio dalle stesse memorie difensive e per loro ammissione (anche se apprezzabili sia sotto il principio di correttezza che sia sotto il profilo umano) emerge che nella stagione sportiva 2008/2009, le suddette Società non hanno ottemperato a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale sopra meglio specificato.

I deferimenti sono tutti fondati e provati per tabulas e pertanto meritevoli di accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie i deferimenti ed infligge la sanzione dell'ammenda di Euro 8.000,00 (ottomila/00) alle seguenti Società:

- ACDS San Lorenzo D.C. Sanvi Genova;
- SSD Green Tower Trento;
- ASD Team Apulia C5 (già ASD Real Matera);
- l'ASD Petrarca Padova Calcio a 5.

Nonché l'ammenda di Euro 4.000,00 (quattromila/00) alle seguenti Società:

- Calcio a 5 2007 ASD;
- US Polignano Calcio a 5;
- ASD Acqua e Sapone Marina CSA;
- ASD Napoli Vesevo;
- ASD Marcianise Calcio a 5;
- AS Roma Futsal;
- ASD San Giorgio C/5;
- Gruppo Fassina Calcio a 5;
- ASD Venezia a 5.

Oltre all'inibizione per mesi 1 (uno) ai Sig.ri Presidenti delle suddette Società:

- Paolo Cara;
- Lorenzo Lamanna;
- Marco Fiore;
- Edoardo Cardillo;
- Carlo Sparaco;
- Roberta Stacchi;
- Claudio Trasatti;
- Angelo Tonon;
- Sandro Mion;
- Alberto Balsi;
- Domenico Taratufolo;
- Paolo Morlino;
- Marco Sembenotti.

Il Presidente della CDN  
Dott. Sabino Luce

“”

**Pubblicato in Roma il 14 ottobre 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete